



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTI, Claudio BORGHI, BERGESIO,
CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI, POTENTI,
SPELGATTI, PAGANELLA e BIZZOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2023

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei anche incidendo sul taglio dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il commercio dell'arte è un settore strategico per l'Italia e impegna un grande numero di professionalità. Come risulta dallo studio «Arte – Il valore dell'*industry* in Italia», condotto da Nomisma in collaborazione con Intesa Sanpaolo, l'impatto economico annuale generato dal settore ammonta a 3,78 miliardi di euro, con risvolti occupazionali per circa 36.000 lavoratori.

L'uscita dall'Unione europea del Regno Unito, ovvero del Paese che copre più del 60 per cento del mercato dell'arte europeo, costituisce un momento di trasformazione importante dei rapporti di forza internazionali relativi alla circolazione delle opere e rappresenta un'opportunità senza precedenti per il nostro Paese. L'obiettivo del presente disegno di legge è dunque quello di creare un ecosistema che favorisca l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali disponibili a lasciare il Regno Unito, senza abbassare in alcun modo la soglia di tutela nazionale ma avvicinando la regolamentazione italiana alla media europea, in continuità con il percorso di modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio avviato nel 2017 con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124).

A tal fine, all'articolo 2 si propongono alcune modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»).

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 10 del Codice per uniformare la data di anzianità dell'opera d'arte ai fini dell'applicazione della normativa sulla circolazione dei beni culturali, eliminando il regime ibrido il quale, attribuendo all'amministrazione un'ampia discrezionalità sulla valutazione dell'interesse culturale eccezionale, produce effetti in contrasto con lo spirito originario della norma che voleva limitare l'esercizio di tale potere in casi residuali ed eccezionali. La lettera *b*) del comma 1 adegua a settanta anni, anziché a cinquanta anni, la data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene. I numeri 1) e 2) della lettera *c*) del comma 1 allineano la normativa nazionale alla disciplina europea di cui al regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'esportazione di beni culturali. La citata normativa europea fissa delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene al di fuori del territorio dell'Unione europea; con le presenti disposizioni, pertanto, viene allineata anche la normativa nazionale ai fini dell'individuazione dei beni subordinati ad autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica (ma comunque all'interno dell'Unione europea). Conseguentemente, con la lettera *f*) del comma 1 vengono aggiornate le soglie di valore delle cose indicate nell'allegato A, lettera B, numeri da 2) a 5). Il numero 3) della lettera *c*) del comma 1 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 65,

comma 4-bis), del Codice. Tale abrogazione è consequenziale all'abrogazione della lettera *d-bis*) del comma 3 dell'articolo 10 del Codice, le cui ragioni sono state già illustrate. La lettera *d*) del comma 1 modifica l'articolo 68, comma 3, del Codice, con l'obiettivo di fornire tempi certi al rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali. La normativa vigente prevede un termine di conclusione del procedimento pari a quaranta giorni; tuttavia, nell'esperienza pratica, tale termine risulta spesso disatteso, soprattutto quando sono richiesti pareri ad esperti esterni alla pubblica amministrazione. Si propone pertanto di aumentare il termine di conclusione del procedimento da quaranta a sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con possibilità di una sospensione dello stesso per ulteriori trenta giorni, in modo da consentire ai competenti uffici di eseguire una corretta e approfondita istruttoria ma prevedendo, al contempo, la maturazione del silenzio assenso nel caso in cui il procedimento si protragga oltre il termine di legge. L'interesse pubblico dell'Amministrazione resterebbe in ogni caso preservato dalla possibilità di esercitare i poteri di annullamento d'ufficio ai sensi della legge n. 241 del 1990. La lettera *e*) del comma 1 modifica l'articolo 72, comma 1, del Codice, correggendo un'incongruenza normativa, peraltro già risolta in via interpretativa dal Ministero della cultura, relativamente alla possibilità di far certificare l'avvenuta spedizione (CAS) e l'avvenuta importazione (CAI) non solo dei beni culturali soggetti ad autorizzazione preventiva all'esportazione (cioè quelli di cui all'articolo 65, comma 3, del Codice) ma anche quelli non soggetti all'autorizzazione preventiva (cioè quelli di cui all'articolo 65, comma 4, del Codice).

All'articolo 3 si prevedono interventi di natura fiscale.

Il 6 aprile 2022 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea la di-

rettiva (UE) 2022/542. Attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cosiddetta « direttiva IVA »), questo testo legislativo ha previsto la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Nella revisione delle aliquote che « mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e a evitare distorsioni della concorrenza » per la prima volta il Consiglio dell'Unione europea ha espressamente previsto « le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato » nell'elenco delle ventinove categorie dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE, tra le « cessioni e prestazioni di servizi che possono essere soggette alle aliquote ridotte » applicabili lungo tutta l'intera catena commerciale. Ognuno dei ventisette Stati dovrà decidere quali beni e servizi potranno adottare l'IVA ridotta considerato che l'articolo 98 della direttiva IVA, nella sua nuova articolazione, prevede che si possono applicare aliquote ridotte a un massimo di ventiquattro delle ventinove categorie. Quindi potranno entrare nel regime fiscale agevolato solo tre delle nuove otto categorie in elenco: oltre l'arte, vi sono: fornitura di energia elettrica; piante e floricoltura; abbigliamento e calzature per bimbi e seggiolini per auto; biciclette; assistenza legale al lavoro; servizi e strumenti di salvataggio e primo soccorso; servizi connessi alle navi faro. Oppure si dovranno rivedere quelle categorie già nel regime agevolato, riportandole all'ordinario. Questa direttiva riscrive la concorrenza fiscale su alcuni comparti mettendo in gara settori finora esclusi. In questo contesto l'arte rientra, secondo la Commissione europea, a pieno titolo, in quanto prodotto culturale da far circolare più facilmente, alla pari di altri prodotti culturali che già godono di IVA ridotta.

Rafforzare con l'aliquota ridotta questi beni culturali consentirebbe una loro maggiore fruizione e disseminazione e, naturalmente, un sostegno alla produzione contem-

poranea di opere di arte e agli stessi artisti. È nell'interesse nazionale che la filiera dell'arte nella sua funzione culturale e di attrattore turistico ed economico possa dare maggiore forza e competitività all'Italia nel mondo.

In Italia oggi si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento alle cessioni effettuate dall'autore dell'opera oppure dai suoi eredi o legatari e alle importazioni di opere d'arte dall'estero. In tutti gli altri casi, ovvero in caso di cessione da soggetto diverso dall'autore o dai suoi eredi o legatari, il trasferimento di opere d'arte da parte di soggetti sottoposti a IVA effettuato nel territorio

dello Stato è soggetto all'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 22 per cento sul prezzo di vendita.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di prevedere l'esenzione dall'IVA per le vendite fino a 20.000 euro di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, primo comma, e in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge, ai fini del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e alla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Art. 2.

(Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, la lettera *d-bis*) è abrogata;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni »;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

c) all'articolo 65:

1) al comma 3, lettera a), le parole: « ad euro 13.500 » sono sostituite dalle seguenti: « alle soglie di valore indicate nell'allegato A, lettera B, numeri 2), 3), 4) e 5) »;

2) al comma 4, lettera b), le parole: « ad euro 13.500 » sono sostituite dalle seguenti: « alle soglie di valore indicate nell'allegato A, lettera B, numeri 2), 3), 4) e 5) »;

3) al comma 4-bis), il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, per un periodo non superiore a trenta giorni, esclusivamente per le ipotesi in cui si ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche o approfondimenti; in tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Decorso inutilmente il termine per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, ove non sia stato opposto motivato diniego, sulla domanda si intende formato il silenzio assenso. Sono in ogni caso fatti salvi i poteri di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

e) all'articolo 72, comma 1, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4 »;

f) all'allegato A, lettera B:

1) al numero 2), il valore: « 13.979,50 » è sostituito dal seguente: « 15.000 »;

2) al numero 3), il valore: « 27.959,00 » è sostituito dal seguente: « 30.000 »;

3) al numero 4), il valore: « 46.598,00 » è sostituito dal seguente: « 50.000 »;

4) al numero 5), il valore: « 139.794,00 » è sostituito dal seguente: « 150.000 ».

Art. 3.

(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati)

1. Nelle more del recepimento delle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, e della conseguente revisione della disciplina delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dall'anno 2024:

a) gli oggetti di cui al numero 127-*septiesdecies*) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di valore inferiore o uguale a euro 20.000 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto;

b) alle cessioni degli oggetti di cui all'allegato IX, parti A, B e C, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, di valore inferiore o uguale a euro 20.000 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 42,8

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.